Assicurazione R.C.AUTO

Ciclomotori - Motocicli

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto (DIP aggiuntivo R.C. Auto)

Impresa che realizza il prodotto: Società Reale Mutua di Assicurazioni

Prodotto: AUTOMIA REALE DUE RUOTE

DIP Aggiuntivo R.C. auto ed. 01/2019

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello, 11 -10122 Torino (Italia) - Tel. +39 011 4311111 - Fax +39 011 4350966 - realemutua@pec.realemutua.it - www.realemutua.it - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale 00875360018, N. Partita IVA 11998320011 - R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

Il patrimonio netto dell'Impresa è pari a 1.977 milioni di euro di cui 60 milioni di euro relativi al Fondo di Garanzia, e 1.917 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali. L'indice di solvibilità al 31 dicembre 2017, determinato ai sensi della normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II) entrata in vigore dal 1° gennaio 2016, è pari al 373% e rappresenta il rapporto tra i fondi propri ammissibili e il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR).

Al contratto si applica la legge italiana.

Che cosa è assicurato?

La garanzia di Responsabilità Civile Auto prevede sempre:

- ✓ Circolazione in aree private
- ✓ Circolazione del veicolo in aree aeroportuali sia civili sia militari non equiparate a pubbliche con il limite di € 3.000.000.
- ✓ Guida libera il veicolo assicurato è sempre coperto indipendentemente da chi si trovi alla guida
- ✓ Guida con patente scaduta quanto la validità della stessa venga confermata entro 6 mesi dalla data del sinistro
- ✓ Danni subiti da terzi trasportati in caso di trasporto non conforme (purché ciò avvenga all'insaputa del proprietario del veicolo)
- ✓ Rinuncia alla rivalsa limitata entro determinati importi nei confronti del proprietario in caso di guida da parte di conducente che si trovi in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

L'ampiezza dell'impegno di Reale Mutua è rapportato ai massimali RCA.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

Massimali	I massimali minimi previsti dalla normativa sono riportati nel DIP. La polizza può essere stipulata per massimali superiori a quelli minimi previsti per legge mediante il pagamento di un premio più elevato.

MISTO
Carta da fonti gestite in maniera responsabile
FSC® XXXXXXX
www.fsc.org

SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
REGISTRO IMPRESE TORINO, CODICE FISCALE E N. PARTITA IVA 00875360018 - R.E.A. TORINO N. 9806
ISCRITTA AL NUMERO 1.00001 DELL'ALBO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE
CAPOGRUPPO DEL GRUPPO REALE MUTUA, ISCRITTO AL NUMERO 006 DELL'ALBO DELLE SOCIETÀ CAPOGRUPPO

Garanzie estese	Non previste
Tipo di guida	Non previsto
OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO	
Opzioni	Non previste
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
Rinunce alla rivalsa	L'Impresa si impegna a non esercitare, in tutto o in parte, l'azione di rivalsa e quindi a non recuperare dall'assicurato le somme versate ai terzi danneggiati per il risarcimento dei danni nei seguenti casi: ✓ Conducente non abilitato: fatto dei figli minori ✓ Guida in stato d'ebbrezza ✓ Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope ✓ Trasporto non conforme alle disposizioni vigenti

Quali coperture posso aggiungere alla R.C. Auto pagando un premio aggiuntivo?

In aggiunta alla garanzia R. C. auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza.

FURTO TOTALE O PARZIALE - INCENDIO (garanzie opzionali)	
Garanzie di base	✓ FURTO TOTALE O PARZIALE: danni materiali e diretti subiti per la perdita o il danneggiamento del veicolo causati da furto o rapina, consumato o tentato, compresi i danni subiti dal veicolo, fermo o in circolazione, dopo il furto o la rapina. ✓ INCENDIO: danni materiali e diretti subiti per la perdita o il danneggiamento del veicolo causati da incendio, scoppio, esplosione (anche in conseguenza di atti vandalici e fatti dolosi di terzi) o azione diretta del fulmine. L'ampiezza dell'impegno di Reale Mutua è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Eventuali franchigie o scoperti sono indicati in polizza. L'Impresa non indennizza i danni causati al veicolo da: ✗ atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di insurrezione, di occupazione militare, di invasione ✗ fissione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva derivante da queste, indipendentemente dal fatto che altre cause abbiano concorso al sinistro ✗ partecipazione a gare o competizioni sportive, alle prove ufficiali e ai relativi allenamenti ✗ semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio ✗ dolo dell'Assicurato o dei familiari conviventi ✗ colpa grave dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi ✗ atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio solo per la garanzia furto. ✗ trombe d'aria, uragani, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, caduta di neve, grandine, terremoti, eruzioni vulcaniche o altre calamità naturali. Relativamente alla garanzia Ricorso terzi da incendio Reale Mutua non risarcisce i danni: ✗ subiti dall'Assicurato o dalle cose che abbia in consegna, possesso o custodia, dal Contraente, dal conducente o dal proprietario del veicolo, nonché dai loro coniugi, ascendenti, discendenti (legittimi, naturali o adottivi), dagli affiliati e dagli altri parenti ed affini sino al terzo grado con loro conviventi o a carico; ✗ subiti, ove l'Assicurato si auna società, dai soci a responsabilità illimitata e dalle persone che si trovino con loro in uno dei rapporti sopra indicati; ✗ cagionati da veicoli alimentati a gas liquido e non (GPL e metano) o adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili, sostanze solide tossiche, gas liquidi e non, materie esplosive.

ATTI VANDALICI - CALAMITÀ NATURALI (garanzie opzionali)	
Garanzie di base	✓ ATTI VANDALICI: danni materiali e diretti subiti per la perdita o il danneggiamento del veicolo causati da atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio. ✓ CALAMITA' NATURALI: danni materiali e diretti subiti per la perdita o il danneggiamento del veicolo causati da: – tromba d'aria, uragano, bufera, tempesta grandine, vento e cose da esso trascinate; – fuoriuscita di corsi d'acqua, laghi e bacini idrici, inondazioni, mareggiate, allagamenti, valanghe e slavine, caduta di neve, franamento o cedimento del terreno, caduta di pietre e di alberi; – terremoti o eruzioni vulcaniche, con il limite massimo di indennizzo di € 15.000 per veicolo assicurato a condizione che detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti. L'ampiezza dell'impegno di Reale Mutua è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Eventuali franchigie o scoperti sono indicati in polizza. In caso di riparazione del veicolo presso una Carrozzeria convenzionata, lo scoperto e il relativo minimo o le franchigie, indicate in polizza, sono ridotti alla metà. L'elenco delle Carrozzerie convenzionate è a disposizione presso gli intermediari e sul sito internet di Reale Mutua www.realemutua.it. Reale Mutua non indennizza i danni causati al veicolo da: ✗ atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di insurrezione, di occupazione militare, di invasione ✗ fissione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva derivante da queste, indipendentemente dal fatto che altre cause abbiano concorso al sinistro ✗ partecipazione a gare o competizioni sportive, alle prove ufficiali e ai relativi allenamenti ✗ semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio ✗ dolo dell'Assicurato o dei familiari conviventi ✗ colpa grave dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi ✗ atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio, solo per la garanzia Eventi Naturali. ✗ trombe d'aria, uragani, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, caduta di neve, grandine, terremoti, eruzioni vulcaniche o altre calamità naturali solo per la garanzia Atti vandalici.

CRISTALLI (garanzie opzionali)	
Garanzie di base	✓ CRISTALLI: rottura accidentale dei cristalli delimitanti l'abitacolo del veicolo, compresi i tetti apribili e/o panoramici, non conseguente ad atti vandalici e dolosi. Reale Mutua rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione, comprese le spese per la messa in opera, o la riparazione degli stessi con l'applicazione di di una franchigia di € 100. L'ampiezza dell'impegno di Reale Mutua è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste

Limitazioni, esclusioni e rivalse	Eventuali franchigie o scoperti sono indicati in polizza. Limitazioni comuni a tutte le garanzie. Reale Mutua non indennizza i danni causati al veicolo da: ✘ atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di insurrezione, di occupazione militare, di invasione ✘ fissione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva derivante da queste, indipendentemente dal fatto che altre cause abbiano concorso al sinistro ✘ partecipazione a gare o competizioni sportive, alle prove ufficiali e ai relativi allenamenti ✘ semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio ✘ dolo dell'Assicurato o dei familiari conviventi ✘ atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio In caso di riparazione del veicolo presso una Carrozzeria convenzionata, lo scoperto e il relativo minimo o le franchigie, indicate in polizza, non vengono applicati. Limitazioni relative alla garanzia Cristalli limitatamente ai soli quadricicli leggeri. Reale Mutua inoltre non risarcisce i danni provocati al veicolo da: ✘ da rigature, segnature, screpolature e simili ✘ conseguenti a collisione con altri veicoli nonché urto contro ostacoli fissi ✘ ai gruppi ottici e agli specchi retrovisori interni ed esterni Reale Mutua rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione, comprese le spese per la messa in opera, o la riparazione degli stessi entro il massimale indicato in polizza con l'applicazione di una franchigia di € 100. La franchigia non verrà applicata nel caso in cui l'Assicurato si avvalga di Centri di assistenza per la riparazione o la sostituzione. L'elenco dei Centri di assistenza convenzionati è a disposizione presso gli Intermediari e sul sito internet www.realemutua.it.

GARANZIE SPECIALI (garanzie opzionali)	
Garanzie di base	Oltre alla garanzia R.C. Auto è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori pacchetti di garanzie (garanzie speciali), con pagamento di premio aggiuntivo. **"Garanzie accessorie"**, comprende le seguenti garanzie: FORMULA "UNO" ✓ Immatricolazione ✓ Custodia e parcheggio ✓ Trasporto feriti ✓ Tassa di proprietà ✓ Spese documenti FORMULA "DUE" ✓ Spese di reimmatricolazione/Duplicazione patente ✓ Sottrazione chiavi ✓ Spese di dissequestro ✓ Spese di disinfezione e lavaggio **"Indennità patente"**, comprende le seguenti garanzie: ✓ Indennità autoscuola ✓ Indennità zero punti. L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Per alcune prestazioni sono previsti franchigie, scoperti e limiti massimi indennizzabili. Limitazioni comuni a tutte le garanzie. Reale Mutua non indennizza i danni causati al veicolo da: ✘ atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di insurrezione, di occupazione militare, di invasione ✘ fissione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva derivante da queste, indipendentemente dal fatto che altre cause abbiano concorso al sinistro ✘ partecipazione a gare o competizioni sportive, alle prove ufficiali e ai relativi allenamenti ✘ semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio ✘ dolo dell'Assicurato o dei familiari conviventi ✘ colpa grave dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi ✘ atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio ✘ trombe d'aria, uragani, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, caduta di neve, grandine, terremoti, eruzioni vulcaniche o altre calamità naturali.

ASSISTENZA IN VIAGGIO (garanzie opzionali)	
Garanzie di base	Le prestazioni di Assistenza stradale sono erogate dalla Centrale Operativa di Blue Assistance S.p.A, attiva 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno. La Centrale Operativa fornisce informazioni riguardanti: – rete di officine disponibili e loro ubicazione in Europa – informazioni di primo aiuto in caso di sinistro e servizio di messaggistica urgente in caso di incidente stradale Le prestazioni e servizi forniti: – In Europa: ✓ Soccorso stradale, interventi e riparazioni sul posto, traino; ✓ Soccorso stradale per foratura o danni ai pneumatici; ✓ Recupero difficoltoso del veicolo; ✓ Autovettura in sostituzione. ✓ Invio di un'autoambulanza; ✓ Demolizione e cancellazione del veicolo assicurato – In Europa purché l'Assicurato si trovi ad oltre 50 chilometri dal proprio Comune di residenza: ✓ Rientro degli occupanti del veicolo assicurato, proseguimento del viaggio o pernottamento; ✓ Riconsegna del veicolo assicurato ✓ Anticipo di denaro per spese di prima necessità ✓ Spedizione dei pezzi di ricambio ✓ Rientro sanitario ✓ Rientro funerario – In Europa esclusi i territori della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano: ✓ Interprete a disposizione ✓ Anticipo della cauzione penale e spese legali; ✓ Rimpatrio del veicolo assicurato; ✓ Abbandono legale del veicolo.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste
Limitazioni, esclusioni e rivalse	La garanzia Assistenza non viene prestata: ✗ In caso di dolo dell'Assicurato; ✗ Per eventi avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e relative prove ed allenamenti; ✗ Stato di guerra dichiarata o di belligeranza di fatto, rivoluzione, saccheggi, terremoti, fenomeni atmosferici o di trasmutazione dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche; ✗ In caso di utilizzo del veicolo in percorsi fuoristrada; ✗ Qualora l'indisponibilità del veicolo assicurato sia dovuta ad operazioni di manutenzione, di montaggio di accessori o ad interventi sulla carrozzeria indipendenti dall'accadimento degli eventi assicurati. Qualora l'Assicurato non abbia contattato per qualsiasi motivo la Centrale Operativa, Reale Mutua non è tenuta a pagare indennizzi per prestazioni non disposte direttamente dalla Centrale Operativa stessa, salvo quanto indicato nella prestazione "Soccorso stradale/interventi, riparazioni sul posto, traino" e "invio di un'autoambulanza". Sono previsti specifici casi di esclusioni, limitazioni e limiti massimi indennizzabili per le singole prestazioni.

TUTELA LEGALE (garanzie opzionali)	
Garanzie di base	Garantisce le spese che l'Assicurato sostiene per l'assistenza di un legale e per gli oneri processuali durante una causa giudiziaria connessa alla circolazione del veicolo. Le prestazioni di "Tutela Legale" sono erogate da ARAG SE rappresentanza generale e direzione per l'Italia. La garanzia "Tutela Legale" garantisce le spese che l'Assicurato sostiene per l'assistenza di un legale e per gli oneri processuali durante una causa giudiziaria connessa alla circolazione del veicolo. FORMULA ESTESA comprende: ✓ Richiesta di risarcimento danni per fatti illeciti di terzi connessi alla circolazione; ✓ Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni per incidente stradale anche prima della formulazione ufficiale di reato; ✓ Dissequestro del veicolo sequestrato in seguito ad incidente stradale; ✓ Vertenze per inadempienze contrattuali riguardanti il veicolo; ✓ Controversie per resistere a pretese risarcitorie per danni cagionati a terzi dal proprietario o dal conducente; ✓ Ricorso o opposizione avverso le sanzioni amministrative o accessorie di ritiro, sospensione o revoca della patente e le altre sanzioni amministrative irrogate in seguito ad incidente stradale o a violazione del codice della strada; ✓ Arbitrati per la decisione delle controversie; ✓ Anticipo spese cauzione penale in caso di arresto all'estero per incidente stradale; ✓ Spese per l'assistenza dell'interprete in caso di interrogatorio e/o di arresto all'estero, a seguito di incidente stradale; FORMULA BASE comprende: ✓ Richiesta di risarcimento danni per fatti illeciti di terzi connessi alla circolazione; ✓ Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni per incidente stradale; ✓ Dissequestro del veicolo sequestrato in seguito ad incidente stradale; ✓ Ricorso o opposizione avverso le sanzioni amministrative o accessorie di ritiro, sospensione o revoca della patente e le altre sanzioni amministrative irrogate in seguito ad incidente stradale. L'ampiezza dell'impegno di Reale Mutua è rapportato ai massimali. I massimali si intendono per sinistro e senza limite annuo.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste

Limitazioni, esclusioni e rivalse	La garanzia Tutela Legale non viene prestata: ✘ ARAG non garantisce la copertura di: ✘ compensi dell'Avvocato determinati tramite patti quota lite; ✘ spese per l'indennità di trasferta; ✘ compensi dell'Avvocato per la querela se la controparte non è rinviata a giudizio; ✘ spese dell'organismo di mediazione quando quest'ultima non è obbligatoria; ✘ spese di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per sinistro; ✘ imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia; ✘ multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere; ✘ spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali; ✘ spese non concordate con ARAG. Le garanzie non sono valide: ✘ In materia fiscale ed amministrativa; ✘ Per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive; ✘ Per fatti dolosi delle persone assicurate; ✘ Per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente; ✘ Se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è utilizzato in difformità dalla immatricolazione, per una destinazione o un uso diverso da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al Codice della Strada; ✘ Nei casi di contestazione per guida sotto l'effetto di alcool o di sostanze stupefacenti e per omissione della normativa relativa all'obbligo di fermata e assistenza salvo che l'Assicurato venga assolto con decisione definitiva in sede penale; ✘ Per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI; ✘ Per controversie con Reale Mutua; ✘ Per l'adesione ad azioni di classe (class action); ✘ Per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme; ✘ ai casi in cui il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto l'influenza dell'alcool; ✘ ai casi in cui il conducente abbia i documenti di guida scaduti, salvo non ottenga il rinnovo entro 90 giorni dal sinistro;

INFORTUNI DEL CONDUCENTE (garanzie opzionali)	
Garanzie di base	Reale Mutua assicura il conducente del veicolo indicato nella polizza contro gli infortuni subiti in conseguenza della circolazione del veicolo stesso. Sono previste le seguenti prestazioni: ✓ Morte – prevede la corresponsione del capitale assicurato ai beneficiari. ✓ Invalidità Permanente – prevede un indennizzo calcolato in base alla percentuale di invalidità accertata. Nel caso l'invalidità permanente accertata sia pari o superiore al 60%, è riconosciuta una rendita vitalizia. ✓ Rimborso delle spese di cura – prevede il rimborso delle spese sostenute per la cura delle lesioni. ✓ Diaria da ricovero – prevede la corresponsione di un importo per ogni giorno di degenza in seguito ad infortunio.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste

Limitazioni, esclusioni e rivalse	Reale Mutua non indennizza gli infortuni derivanti: ✘ Dalla partecipazione a corse, gare o competizioni e relative prove e allenamenti ✘ Dalla guida di veicoli a motore se l'Assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo ✘ Dalla guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope sanzionate ai sensi degli Artt. 186 o 187 del D.L 30/4/1992 n.285 ✘ Da azioni dolose compiute o tentate dall'Assicurato, nonché da partecipazione ad imprese temerarie, compiute non per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa ✘ Da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo (naturali o provocati) o accelerazioni di particelle atomiche ✘ Dalla partecipazione ad imprese di carattere eccezionale (a titolo esemplificativo: partecipazione a raid automobilistici) ✘ Da guerra o insurrezione ✘ Da infarti miocardici e rotture sottocutanee dei tendini ✘ Da ernie, salvo quelle determinate da eventi traumatici

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.

Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	**Denuncia di sinistro R.C.A:** La denuncia del sinistro deve essere compilata utilizzando il modulo di Constatazione amichevole di Incidente (modulo blu C.A.I) ed essere trasmessa all'Intermediario a cui è assegnato il contratto oppure alla sede di Reale Mutua entro 3 giorni dalla data del sinistro o da quanto l'Assicurato ne ha avuto conoscenza. Inoltre l'Assicurato può denunciare il sinistro occorso contattando, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.00, la Centrale Operativa Sinistri Auto al numero verde 800.092.092 (attiva per informazioni 365 giorni all'anno, 24 ore su 24) Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, l'Impresa ha il diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto. Si rinvia al sito www.realemutua.it per l'individuazione del centro liquidazione sinistri competente. Reale Mutua provvede alla liquidazione dei sinistri: ✓ sulla base della procedura di "risarcimento diretto", in caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati e assicurati per la garanzia Responsabilità Civile obbligatoria, per i danni al veicolo, nonché alle cose trasportate di proprietà dell'Assicurato o del conducente non responsabile; tale modalità si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile per lesioni di lieve entità (postumi da lesioni pari o inferiori al 9%). ✓ sulla base della procedura di "risarcimento del terzo trasportato: i danni subiti dal trasportato devono essere risarciti dall'Impresa di assicurazione del veicolo sul quale lo stesso era a bordo entro il massimale minimo di legge, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. Resta fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'Impresa di assicurazione del responsabile civile se il veicolo assicurato con quest'ultima è coperto da un massimale superiore a quello minimo. Il terzo trasportato, per ottenere il risarcimento, dovrà promuovere azione nei confronti dell'Impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo. ✓ sulla base della procedura di "risarcimento ordinaria": quando non siano applicabili le procedure sopra riportate, il danneggiato o gli aventi diritto potranno chiedere il risarcimento dei danni subiti direttamente all'assicuratore del responsabile civile a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La procedura di "risarcimento diretto" non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero. In caso di sinistro avvenuto con veicolo non assicurato o non identificato la richiesta di risarcimento va indirizzata all'Impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada istituito presso la CONSAP S.p.A. – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici.

Cosa fare in caso di sinistro?	**Denuncia di sinistro per le garanzie diverse da R.C.A:** La denuncia di sinistro, deve essere trasmessa all'intermediario a cui è assegnato il contratto oppure alla sede di Reale Mutua entro 3 giorni dalla data del sinistro o da quanto l'Assicurato ne ha avuto conoscenza.
	Assistenza diretta/in convenzione: L'Assicurato ha la possibilità di rivolgersi per la riparazione del veicolo, ad una Carrozzeria convenzionata con Reale Mutua, il cui elenco è disponibile sul sito internet www.realemutua.it
	Rimborso del sinistro per evitare il *malus* Il Contraente ha la facoltà di evitare la maggiorazione di premio dovuta in base all'applicazione della clausola Bonus/Malus, rimborsando, all'atto del rinnovo del contratto, gli importi pagati per tutti o parte dei sinistri che avrebbero dato luogo al risarcimento a detta maggiorazione. Nel caso in cui il sinistro rientri nell'ambito della procedura di risarcimento diretto il Contraente, al fine di conoscere l'importo del sinistro da rimborsare dovrà rivolgersi, direttamente o con l'ausilio dell'intermediario, alla "stanza di compensazione" presso CONSAP – Via Yser n. 14, 00198 Roma (www.consap.it) Nel caso in cui il sinistro rientri nell'ambito della procedura ordinaria di risarcimento il Contraente, al fine di conoscere l'importo del sinistro da rimborsare, dovrà rivolgersi direttamente a Reale Mutua.
	Gestione da parte di altre imprese: Nell'ambito della sezione Assistenza in viaggio la gestone del sinistro è affidata a Blue Assistance S.p.A. tramite la sua Struttura Organizzativa a cui, deve essere inoltrata la relativa denuncia. Nell'ambito della Sezione Tutela Legale la gestione del sinistro è affidata ad ARAG SE. Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, a cui l'Assicurato può inoltrare la relativa denuncia.
	Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione di Responsabilità Civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione. Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno che decorre dalle singole scadenze.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Eventuali reticenze e dichiarazioni inesatte sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare la perdita totale o parziale delle prestazioni o l'annullamento del contratto.
Obblighi dell'impresa	Reale Mutua è tenuta a formulare congrua offerta per il risarcimento del danno nei termini di seguito indicati: 1. per i sinistri con soli danni a cose: – Entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa, se unitamente alla richiesta viene allegato il "modulo blu" compilato in ogni sua parte e firmato da entrambi i conducenti – Entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione completa, se unitamente alla richiesta viene allegato il "modulo blu" compilato in ogni sua parte e firmato unicamente dal richiedente. 2. per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso: – entro 90 giorni dalla ricezione della documentazione completa. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, Reale Mutua è tenuta al pagamento entro 15 giorni dalla ricezione di tale comunicazione; anche nel caso in cui il danneggiato non accetti l'offerta Reale Mutua è tenuta a corrispondere la somma offerta, imputata nella liquidazione definitiva del danno. Se il danneggiato non ha fatto pervenire alcuna risposta, Reale Mutua è tenuta a corrispondere al danneggiato la somma offerta: – decorsi 15 giorni dalla comunicazione dell'offerta, in caso di procedura di risarcimento diretto; – decorsi 30 giorni dalla comunicazione dell'offerta, negli altri casi.

Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.
Rimborso	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.
Sospensione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.

Come posso disdire la polizza?

Clausola di tacito rinnovo	Il contratto è annuale e non necessita di disdetta neanche in presenza delle garanzie accessorie.
Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.

A chi è rivolto questo prodotto?

Garanzia R.C. Auto: a chiunque pone in circolazione un veicolo a motore compresi i rimorchi.
Garanzie Accessorie - Sezione Danni: al proprietario o altro soggetto che abbia interesse a proteggere il veicolo dai danni materiali e diretti che possono comportare la perdita o il danneggiamento dello stesso e conseguenti ai vari eventi previsti da ciascuna garanzia.
Garanzie Accessorie - Sezioni Assistenza, Tutela legale e Infortuni del conducente: al proprietario del veicolo o altro soggetto che abbia interesse a garantirsi prestazioni di Assistenza e Tutela Legale a seguito di eventi connessi alla circolazione del veicolo e/o a proteggere il conducente per gli infortuni subiti mentre si trova alla guida dello stesso.

Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione
La quota parte percepita in media dagli intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 11,09%

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

Reclami all'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio "Buongiorno Reale"- Reale Mutua Assicurazioni, via Corte d'Appello 11, 10122 Torino, Numero Verde 800 320 320 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 011 7425420, e-mail: buongiornoreale@realemutua.it La funzione aziendale incaricata dell'esame e della gestione dei reclami è l'ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in via M.U. Traiano 18, 20149 Milano. L'impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni. Tutti di dati relativi alla gestione dei reclami sono disponibili sul sito Internet www.realemutua.it
Reclami all'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: **ivass@pec.ivass.it.** Info su: **www.ivass.it** . In caso di controversia con un'impresa d'assicurazione con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, l'interessato può presentare reclamo all'IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET o presentarlo direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione per la conciliazione delle controversie	In caso di controversia in materia di contratti assicurativi, qualora si intenda intraprendere un'azione giudiziale, dovrà essere previamente esperita la procedura di mediazione presso un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. La mediazione non è obbligatoria negli altri casi e per le controversie relative al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli. La mediazione si introduce con una domanda all'organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia contenente l'indicazione dell'organismo investito, delle parti, dell'oggetto della pretesa e delle relative ragioni. Le parti devono partecipare alla procedura di mediazione, già dal primo incontro, con l'assistenza di un avvocato.
Negoziazione assistita	In caso di controversia in materia di risarcimento di danni da circolazione di veicoli, qualora si intenda intraprendere un'azione giudiziale dovrà essere previamente esperita la procedura di negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato a Reale Mutua.

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	**COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ASSICURATO** – Reale Mutua ha costituito un organismo indipendente, la "Commissione di Garanzia dell'Assicurato" con sede in Via dell'Arcivescovado 1, 10121 Torino e-mail commissione.garanziaassicurato@realemutua.it. La Commissione composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei confronti di Redale Mutua in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per Reale Mutua. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Reale Mutua, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni. Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento sul sito www.realemutua.it. **PROCEDURA DI CONCILIAZIONE PARITETICA ANIA/ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI** – In caso di controversia in materia di risarcimento di danni da circolazione di veicoli, con richiesta di risarcimento non superiore a 15.000,00 euro, è possibile ricorrere alla procedura di conciliazione tra Ania e Associazione dei Consumatori, il cui elenco è reperibile, unitamente a maggiori informazioni, sul sito internet www.realemutua.it. Qualora sussistano le condizioni previste dall'Accordo, l'Associazione fa compilare e sottoscrivere dall'Assicurato uno specifico modulo nel quale vengono richiesti dati anagrafici, i riferimenti assicurativi essenziali, le circostanze che portano alla richiesta di conciliazione. Nel documento è altresì prevista una sezione in cui l'Assicurato conferisce mandato al conciliatore dell'Associazione dei consumatori prescelta a transigere la controversia. **ARBITRATO** Nella liquidazione dei sinistri nelle garanzie Danni, Tutela Legale, Infortuni del conducente per la risoluzione di eventuali controversie è prevista la facoltà di ricorrere all'arbitrato. In alternativa è possibile in ogni caso rivolgersi all'Autorità Giudiziaria. **FIN-NET** Per la soluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile.

PER QUESTO CONTRATTO REALE MUTUA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA.